

Università  
della  
Svizzera  
italiana

Facoltà  
di  
comunicazione,  
cultura  
e società

---

# Statuto



Vista la Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020, emana il seguente Statuto.

<b>Art. 1</b> <b>Campo di applicazione</b>	La Facoltà di comunicazione, cultura e società di Lugano è integrata nell'Università della Svizzera italiana ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della stessa.
<b>Art. 2</b> <b>Scopo</b>	La Facoltà di comunicazione, cultura e società è un'istituzione universitaria che si propone di promuovere degli studi nei diversi contesti della comunicazione, ai fini della ricerca e dell'alta formazione professionale, in una prospettiva interdisciplinare, multilingue e multiculturale.
<b>Art. 3</b> <b>Organi</b>	Gli organi della Facoltà sono: a) il Consiglio di Facoltà b) il Consiglio dei Professori c) il Decanato
<b>Art. 4</b> <b>Unità di ricerca e/o insegnamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Facoltà può dotarsi, a seconda delle necessità e dopo ratifica del Consiglio dell'Università (cf. art. 5 Statuto dell'Università), di istituti e di laboratori (vedi allegato 1).</li><li>2. Le unità della Facoltà si dotano di regolamenti interni; essi sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Facoltà.</li></ol>
<b>Art. 5</b> <b>Titolo di appartenenza</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nei rapporti formali, interni ed esterni alla Facoltà, ogni membro della stessa deve precisare il suo titolo di appartenenza, salvo delibere diverse del Consiglio di Facoltà.</li><li>2. È vietato usurpare e/o abusare di un titolo di appartenenza alla Facoltà.</li></ol>

---

<sup>1</sup> I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

## Capitolo II Il Consiglio di Facoltà

### Art. 6 Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati. Sono membri anche i rappresentanti del corpo intermedio e del corpo degli studenti.
2. Il corpo intermedio e il corpo degli studenti designano ognuno due rappresentanti. Il loro mandato è di un anno, non rinnovabile. Le modalità di designazione sono precisate in una direttiva del Decanato.
3. Il segretario generale dell'Università partecipa alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

### Art. 7 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte ogni anno accademico. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito durante l'ultima seduta dell'anno accademico precedente.
2. Il Decano convoca formalmente i membri del Consiglio con una settimana di anticipo. Alla convocazione sono allegati l'ordine del giorno e i documenti necessari.
3. Il Decano convoca il Consiglio in seduta straordinaria di sua propria iniziativa alla domanda di sei dei suoi membri.

### Art. 8 Ordine del giorno

1. Il Decano fissa l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà. Esso porta oltre all'ordine del giorno tutte le trattande che gli sono proposte dai membri del Consiglio di Facoltà e che gli sono comunicate al più tardi dieci giorni prima della seduta prevista.
2. Su proposta di uno dei membri, il Consiglio può modificare l'ordine del giorno se la maggioranza dei due terzi dei membri presenti vi acconsente.

### Art. 9 Presidenza

1. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Decano o, in sua assenza, dal suo supplente.
2. Chi presiede assicura il buon funzionamento del Consiglio e favorisce in posizione di garante il raggiungimento del più ampio consenso in seno allo stesso. In considerazione di questo ruolo, chi presiede non vota; è fatto salvo il caso dell'art. 11 cpv 2.

### Art. 10 Quorum

Il Consiglio è validamente costituito quando oltre al presidente, la metà dei suoi membri sono presenti. Se il quorum non è raggiunto il Decano convoca il Consiglio una seconda volta entro dieci giorni. Il Consiglio di seconda convocazione delibera validamente con l'intervento dei membri presenti, senza esigenza di quorum.

### Art. 11 Delibere

1. Il Consiglio non può prendere decisioni su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.
2. Salvo disposizione contraria del presente Statuto, le decisioni del Consiglio si prendono a maggioranza relativa dei voti. In caso di voto per alzata di mano, le astensioni non sono considerate. In caso di scrutinio segreto, le schede in bianco o nulle non entrano nel computo della maggioranza. In caso di parità di voti, chi presiede decide.
3. In caso di necessità, le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti, ovvero per corrispondenza.
4. I membri del Consiglio devono assentarsi nel caso di delibere, votazioni o elezioni che li concernono nei loro interessi personali. Devono nondimeno poter esprimere in anticipo il loro parere.

### Art. 12 Verbale

1. Per ogni seduta del Consiglio di Facoltà è redatto un verbale a cura del(la) segretario(a) di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà approva il verbale all'inizio della seduta seguente. Questo documento deve essere quindi convalidato dalla firma del Decano e del(la) segretario(a) della Facoltà.

### Art. 13 Compiti

1. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutte le questioni relative agli interessi generali della Facoltà, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca.
2. In particolare:
  - a) designa i membri del Decanato;
  - b) adotta il regolamento che definisce le strutture e il funzionamento della Facoltà e delle sue unità di ricerca e/o d'insegnamento;
  - c) adotta i piani degli studi e il regolamento degli esami;
  - d) adotta il regolamento degli studi di dottorato ed elegge i membri del collegio dottorale;
  - e) definisce i criteri delle posizioni accademiche (cattedre) prima della messa a concorso dei posti;
  - f) ratifica le convenzioni concluse con istituzioni esterne alla Facoltà;
  - g) elegge i rappresentanti della Facoltà in seno agli organi interni ed esterni all'Università;
  - h) si pronuncia sui reclami per i quali tale competenza non è stata delegata;
  - i) esercita l'alta vigilanza sulle commissioni cui ha delegato certe sue competenze.
3. Il Consiglio di Facoltà può delegare certe sue competenze a commissioni permanenti o temporanee.

**Art. 14  
Segreto  
d'ufficio**

1. I membri del Consiglio di Facoltà sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio in relazione a tutte le trattande implicanti informazioni o valutazioni relative a persone.
2. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la fine della carica.
3. La violazione del segreto d'ufficio può condurre a sanzioni, in particolare di natura disciplinare e penale.

**Capitolo III  
Il Consiglio dei Professori  
(Consiglio di Facoltà ristretto)****Art. 15  
Composizione**

Il Consiglio dei professori è composto da professori di ruolo, ordinari e straordinari.

**Arti. 16  
Compiti**

1. Il Consiglio dei professori:
  - a) propone al Consiglio dell'Università i membri della Facoltà chiamati a sedere in una Commissione di nomina di professori;
  - b) propone al Consiglio dell'Università l'assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di Professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa;
  - c) delibera sull'attribuzione dei corsi ai docenti a contratto.

**Art. 17  
Procedura**

1. La proposta e preavviso al Consiglio dell'Università di assunzione a una posizione di professore e di promozione di un membro del corpo accademico, si svolgono a scrutinio segreto.
2. Riservato quanto precede, gli art. 7 a 12, e l'art. 14 si applicano per analogia.

## Capitolo IV II Decanato

### Art. 18 Composizione

1. Il Decanato è composto da:
  - a) il Decano
  - b) due vice Decani
2. Il Decano e i vice Decani sono professori membri del corpo accademico.  
All'uopo, essi sono proporzionalmente liberati dai compiti didattici.
3. Uno dei due vice Decani svolge la funzione di Delegato agli studi, come previsto dal Regolamento agli studi.

### Art. 19 Elezione

1. Il Decano e i vice Decani sono eletti dal Consiglio di Facoltà per un periodo di due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L'elezione del Decano e dei due vice Decani ha luogo a scrutinio segreto, alla maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. L'elezione del Decano e dei due vice Decani ha luogo al più tardi tre mesi prima della loro entrata in funzione, ovvero entro il 1° giugno.
4. Su proposta del Decano, uno dei due vice Decani è designato dal Consiglio di Facoltà come supplente del Decano, all'inizio di ogni anno accademico.

### Art. 20 Riunioni

1. Il Decanato su convocazione del Decano, si riunisce ogni volta che è necessario, in linea di principio una volta alla settimana.
2. Il(la) segretario(a) della Facoltà partecipa alle riunioni del Decanato con funzione consultiva.

### Art. 21 Delibere

1. Le decisioni sono prese dal Decano dopo consultazione dei vice Decani.
2. È tenuto verbale delle decisioni adottate nelle riunioni di Decanato.

### Art. 22 Compiti

1. Il Decanato dirige ed amministra la Facoltà. Esso veglia alla sua coesione ed al suo successo d'immagine.
2. In particolare il Decanato:
  - a) prepara ed esegue le decisioni del Consiglio di facoltà e del Consiglio dei professori;
  - b) rappresenta la Facoltà in seno alle autorità universitarie ed esterne all'Università;

- c) sentiti i direttori degli istituti, prepara, d'intesa con il direttore amministrativo, la proposta di budget annuale della Facoltà;
  - d) veglia al corretto svolgimento degli esami;
  - e) si pronuncia sulle domande d'equipollenza presentate dagli studenti, e sulle domande di deroga al piano degli studi;
  - f) assicura una buona comunicazione fra le varie istanze della Facoltà;
  - g) veglia al rispetto della deontologia professionale e dell'etica fra tutti i membri della Facoltà e con i partners della Facoltà all'interno ed all'esterno dell'Università;
  - h) esercita tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo.
3. Il Decanato può delegare certe sue competenze.

### Art. 23 Incontro con gli studenti

Il Decano si riunisce almeno una volta ogni semestre con i rappresentanti dei dottorandi e/o degli studenti per trattare temi per loro significativi.

## Capitolo V

### Gli istituti e i laboratori

#### Art. 24 Compito

1. Gli istituti hanno il compito di progettare, promuovere e coordinare l'erogazione della didattica, e di progettare, promuovere e condurre progetti di ricerca.
2. I laboratori hanno il compito di progettare, promuovere e condurre progetti di ricerca focalizzati.
3. La Facoltà stabilisce l'attivazione e l'eventuale disattivazione di istituti e laboratori e ne definisce le aree di competenza.

#### Art. 25 Organizzazione

1. La Facoltà nomina il direttore (fra i suoi professori ordinari e straordinari) ed eventualmente il vice-direttore (fra i suoi professori ordinari e straordinari e i suoi professori assistenti e aggregati) di ciascun istituto, e il direttore di ciascun laboratorio (fra i suoi professori ordinari e straordinari e i suoi professori assistenti e aggregati).
2. Il mandato dei direttori e dei vice-direttori degli istituti e dei direttori dei laboratori ha la durata di quattro anni accademici, rinnovabili.
3. Il reclutamento di assistenti (post-doc, laureati o studenti) a sostegno delle attività di ricerca o di servizio compete agli istituti e laboratori, con l'obbligo di trasmettere alla Facoltà nominativi, mansioni e curriculum vitae dei nuovi assistenti in concomitanza con la presa di servizio.
4. Ciascun istituto o laboratorio può nominare, fra i propri assistenti post-doc, un segretario scientifico con mansioni esecutive.

#### Art. 26 Consiglio d'istituto

1. Negli istituti cui afferiscono almeno tre fra professori ordinari, professori straordinari e professori assistenti si costituisce il Consiglio d'istituto, formato da tutti i professori (compresi aggregati e titolari) afferenti all'istituto.
2. Il Consiglio d'istituto si riunisce in presenza almeno una volta al semestre e virtualmente ogni volta che sia necessario.
3. Il Consiglio d'istituto delibera a maggioranza semplice sulle strategie scientifiche e didattiche dell'istituto; in caso di parità prevale il voto del direttore.  
Alle riunioni del Consiglio d'istituto, in presenza o virtuali, partecipano senza diritto di voto i docenti e gli assistenti afferenti all'istituto.

#### Art. 27 Finanziamento dei laboratori

1. Per le loro attività di ricerca i laboratori operano in regime di autofinanziamento, raccogliendo i fondi necessari attraverso progetti di ricerca finanziati o mandati dell'USI per l'erogazione di specifici servizi.
2. La ripartizione dei fondi a disposizione fra le attività condotte dall'istituto o laboratorio è definita dalla direzione dell'istituto o laboratorio.

#### Art. 28 Incontri di valutazione

1. A scadenze regolari, ma almeno una volta all'anno, il direttore incontra ciascun collaboratore per discutere l'andamento delle sue attività e continuità lavorativa.
2. Le modalità sono precisate in una direttiva del Decanato.

## Capitolo VI Procedure di reclamo

- Art. 29  
Competenze** I ricorsi interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione ad una decisione di un altro organo della Facoltà o di un docente, nonché i reclami nei casi di misure disciplinari in virtù dell'articolo 61 dello Statuto dell'USI e del Regolamento degli studi sono giudicati in nome della Facoltà dalla Commissione dei reclami.
- Art. 30  
Termine di ricorso** Il ricorso va inoltrato al Decanato nei 15 giorni che seguono la comunicazione della decisione.
- Art. 31  
Procedura** 1. Il Decanato può incaricare uno o più docenti per la fase istruttoria del ricorso.  
2. L'autorità istruttoria comunica prima della conclusione dell'inchiesta gli elementi essenziali del dossier all'interessato, assicurandogli la possibilità di documentare e giustificare il proprio punto di vista.
- Art. 32  
Ricusa** Devono essere ricusati i membri dell'autorità giudicante che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi o, più in generale, la cui imparzialità non sia totalmente certa.
- Art. 33  
Diritto sussidiario** Sono applicabili a titolo sussidiario l'art. 50 e segg. dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020.

## Capitolo VII Disposizioni finali

- Art. 34  
Decorrenza** Il presente Statuto entra in vigore il 1° settembre 2010 e sostituisce quello precedente del 1° febbraio 2001.

Elenco aggiornamenti:

Art. 13 cpv. 2 let. h e i modificati con decisione CU del 13.7.2012

Art. 29 modificato con decisione CU del 13.7.2012

Art. 4 cpv. 1, Art. 29 e Art. 33 aggiornati con i rimandi ai nuovi numeri di articoli dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020

**Allegato 1 allo Statuto della Facoltà di comunicazione, cultura e società, aggiornata da ultimo durante il Consiglio di Facoltà di gennaio 2021.**

**Istituti e laboratori della Facoltà di comunicazione, cultura e società**

- Istituto di argomentazione, linguistica e semiotica (IALS)
- Istituto di comunicazione pubblica (ICP)
- Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)
- Istituto di media e giornalismo (IMeG)
- Istituto di studi italiani (ISI)
- Istituto di tecnologie digitali per la comunicazione (ITDxC)

**Sono attivi attualmente in Facoltà i seguenti laboratori e osservatori:**

- Laboratorio di Lingue Moderne (LMM)
- Laboratorio di Studi Civili (LSC)
- Osservatorio europeo di giornalismo (EJO)
- Osservatorio sui media e le comunicazioni in Cina (CMO)







Università  
della  
Svizzera  
italiana



**Facoltà  
di  
comunicazione,  
cultura  
e società**

**Statuto**